



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL SOGGETTO ATTUATORE

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

DETERMINAZIONE

N. 10/2020

Oggetto: Prosecuzione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza nel SIN Cogoleto Stoppani - arch. Cosetta Marina Posti. Importo mensile presunto €.1.170,00 oneri fiscali e C.P. esclusi. CIG Z982B9936D.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

il d.P.C.M. in data 23.11.2006, dichiarativo dello *stato di emergenza* in relazione alla *"grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani in Comune Cogoleto (Provincia di Genova)"*;

l'o.P.C.M. in data 5.12.2006, n. 3554, recante *"Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova"* e ss.mm.ii.;

il d.P.C.M. in data 21.12.2007 recante *"Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova."*

l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria in data 29 dicembre 2008, n.89;

il d.P.C.M. in data 16.1.2009 recante *"Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;"*

il d.P.C.M. in data 18 dicembre 2009 recante *"Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;"*

il d.P.C.M. in data 17 dicembre 2010 recante *"Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;"*

il d.P.C.M. in data 23.12.11 recante *"Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova"*

il decreto legge in data 14 gennaio 2013 n. 1 recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale" convertito con legge in data 01/02/2013, n. 11;

il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato n.1 in data 5 gennaio 2015 recante: "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444";

l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Genova n. 0007560 del 20 febbraio 2015, con il quale viene disposto l'affidamento diretto per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo, e comunque non oltre il 9 marzo 2015 alle ditte operanti per la funzionalità dell'impianto ECO1 esistente presso l'ex stabilimento Stoppani per il trattamento delle acque di falda, per l'attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento, nonché del mantenimento delle utenze di fornitura di energia elettrica e di acqua;

la legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

il provvedimento n. 496/2015 recante "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444";

la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

decreto legge n.244 in data 30.12.2016 recante "proroga e definizione di termini";

la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante "*Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n.244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative*";

la legge di bilancio 2018, approvata dal Parlamento in data 23.12.2017, che reca la proroga dei termini di cui all'art.5, comma 5, del decreto legge n.136/2013 convertito in legge n.6/2014, al 31 dicembre 2018;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato in data 31 dicembre 2018 n.522 recante: "Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della *prorogatio* di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444";

il decreto legge 29.3.2019 n.27 recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto";

la legge 21 maggio 2019 n.44 relativa a: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" - entrata in vigore in data 29 maggio 2019;

Il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii. di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

le linee guida ANAC n.4 di attuazione del d. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

Il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO CHE:

il comma 5 dell'art. 12 del d.l. 29.03.2019 n. 27 convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2019 n. 44 stabilisce che per le finalità di cui al medesimo comma continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020 gli atti adottati sulla base dell o.P.C.M. 3554/2006;

la determinazione del Soggetto Attuatore in data 29 aprile 2019 n. 145 ed in particolare il punto 1) stabilisce che al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto continuano ad avere effetto gli atti adottati sulla base dell'ordinanza 3554/06 e ss.mm.ii. fino alla adozione da parte del Commissario degli atti di cui all'art. 12 del d.l. 27 del 2019 e comunque fino al compimento delle attività prodromiche al subentro dello stesso nella contabilità speciale;

il Commissario Straordinario non é ad oggi subentrato nella contabilità speciale n. 3207;

ATTESO CHE:

l'esercizio sostitutivo esercitato dal Commissario delegato con l'ordinanza 275/2015 comporta, tra l'altro, la costante gestione del sito e delle attività di messa in sicurezza di emergenza;

il provvedimento Dirigenziale n.1152 del 24.5.2017 con il quale la Città Metropolitana di Genova ha rilasciato al Commissario Delegato Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per la bonifica dell'insediamento ex Stoppani in comune di Cogoleto, contiene, tra le altre la seguente prescrizione:

- L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature e dispositivi di controllo, dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza al fine di garantire sempre una piena funzionalità dell'impianto nel suo insieme e una buona capacità di depurazione;

l'impianto chimico fisico trattamento reflui - denominato nuovo ECO1 - si configura quale misura di sicurezza del SIN e conseguentemente deve esserne garantito il corretto funzionamento senza soluzione di continuità al fine di evitare grave nocumento alla salute pubblica ed all'ambiente;

i reflui che confluiscono all'impianto di trattamento sono sostanzialmente costituiti da acque derivanti da attività di messa in sicurezza e bonifica, provenienti da 12 pozzi di emungimento della falda che costituiscono la barriera idraulica realizzata a protezione del sito;

le attività svolte nel sito da parte del personale ex IVL, oltre alla gestione dell'impianto, riguardano anche interventi di manutenzione ordinaria gestiti da ditte manutentrici;

le attività di cui al precedente alinea sono svolte all'interno del Sito di Interesse Nazionale e richiedono pertanto tutte le cautele discendenti da una adeguata gestione della sicurezza nell'ambiente di lavoro nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 81/2008;

per quanto sopra espresso si rende indispensabile garantire la presenza del CSE in conformità alle vigenti disposizioni giusta tutela della salute dei lavoratori ma anche della salute pubblica e dell'ambiente;

RICHIAMATI:

la determinazione n.243 in data 7.6.2018 recante: "Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per interventi di messa in sicurezza di emergenza - ripristino piezometro in sponda dx torrente Lerone e servizio di pulizia vasche di raccolta acque dilavamento piazzali e pozzi mediante aspirazione e filtropressatura fanghi contaminati - arch. Cosetta Marina Posti €. 14.000,00; impegno di spesa. CIG Z5C23E43C5";

la determinazione n.39 in data 30.1.2019 recante: "Prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994 n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444 - Atti conseguenti. Prosecuzione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza nel SIN Cogoleto Stoppani - arch. Cosetta Marina Posti. Importo mensile presunto €.1.170,00 oneri fiscali esclusi. CIG ZF926F58A2";

la determinazione n.64 in data 1.4.2019 recante: "Preso d'atto del decreto legge in data 29.3.2019 n.27. Atti conseguenti. Prosecuzione dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza nel SIN Cogoleto Stoppani - arch. Cosetta Marina Posti. Importo mensile presunto €.1.170,00 oneri fiscali esclusi CIG ZF926F58A2";

RITENUTO CHE:

in conformità alle disposizioni di cui all'art 12 comma 5 ultimo capoverso del d.l. 27 continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020 gli atti adottati sulla base dell o.P.C.M. 3554/2006

si debba conseguentemente procedere ad una formale ratifica della prosecuzione contratto sottoscritto in data 7.6.2018 con l'arch. Cosetta Marina Posti in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti a garantire la messa in sicurezza di emergenza del SIN Stoppani fino al 31.12.2020;

ATTESO CHE:

l'Arch. Cosetta Marina Posti ha confermato la disponibilità a proseguire nell'incarico alle medesime condizioni pattuite con la suddetta determinazione n.243/18;

gli importi risultano congrui a fronte delle tariffe di norma applicate;

l'arch. Cosetta Marina Posti ha reso la dichiarazione ex art.80 d.lgs. 50/2016 ed è in grado di contrarre con la pubblica Amministrazione;

in ragione dell'importo mensile dell'affidamento, pari ad €.1.170,00 oneri fiscali esclusi, si configuri l'affidamento ex art. 36, comma 2, lett.a) del d.Lgs. 50/2016;

di prevedere che il contratto potrà essere ulteriormente prorogato in pregio alle disposizioni di cui al d.l.27/2019 ovvero, volturato all'Ente competente in via ordinaria, in esito alla definizione dell'emergenza in parola;

DATO ATTO CHE:

l'incarico si intende esteso ad eventuali ulteriori interventi anche in somma urgenza che dovessero rendersi necessari all'interno del SIN Stoppani, da rendersi a mezzo di controlli periodici di verifica dello stato dei luoghi (almeno due/mese);

configurandosi i presupposti di cui all'art.31, commi 8 e 11, del d.Lgs.18.4.2016 n.50 si possa procedere all'affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto Legislativo;

agli oneri derivanti dall'esecuzione della presente determinazione si farà fronte con le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2006, n.3554 e ss.mm.ii;

VISTI gli art. 1 e 5 dell'O.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

1. procedere ad una formale ratifica della prosecuzione del contratto sottoscritto in data 7.6.2018 con l'arch. Cosetta Marina Posti c.f. PSTCTT56T54D969M - residente in Genova Via Monte Oliveto, 25/3 - ai sensi dei combinati disposti di cui all'art.31, comma 8, ed all'art.36 comma 2, lett. a) del d.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni pattuite con determinazione n.243/2018 fino al 31.12.2020 ;
2. di dare atto che l'arch. Cosetta Marina Posti ha reso la dichiarazione ex art.80 d.lgs. 50/2016 ed è in grado di contrarre con la pubblica Amministrazione;
3. di dare atto che agli oneri discendenti dall'adozione del presente provvedimento, pari su base mensile ad euro 1.170,00 oneri fiscali e esclusi, si farà fronte con le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2006, n.3554 e ss.mm.ii.;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.26 del d.lgs.33/2013;
5. di trasmettere copia del presente atto all'arch. Codetta Marina Posti per presa visione e accettazione.

Arenzano, 16 gennaio 2020



IL SOGGETTO ATTUATORE
(Dr.ssa Cecilia Brescianini)